

Napoli, li 26 Settembre 2024

Prot.n . 793/24/ASSO/REG-P

Trasmessa a mezzo Pec-Mail

Alle Commissioni Riunite II Giustizia e VI Finanze
della Camera dei Deputati
(SEDI)

Oggetto: - MEMORIE su DL. n.131/2024 “Salvainfrazioni” recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Egregi Onorevoli

la scrivente Assodemaniali Italia, in persona del legale rappresentante p.t., aderente alla Fenailp, Fenailp/Turismo con la presente trasmette le proprie Memorie nell’ambito dell’istruttoria del provvedimento Legislativo in oggetto.

PREMESSA GENERALE:

nel D.L. non vengono rilevate le risultanze di cui al Tavolo Tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’art.10-quater del DL n.198, convertito dalla Legge n.14/2023, dove al comma 2 si stabiliva : *“la definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera certa”*;

Tali disposizioni di Legge si rendevano necessarie al fine di verificare, in osservanza dell’Articolo 12 della Direttiva europea 2006/123/CE del parlamento Europeo c.d. “Bolkestein”, l’applicazione dei principi di concorrenza al settore dei servizi e dunque alle concessioni demaniali, laddove il numero delle concessioni di servizi fossero limitate per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili;

La seconda Sentenza CGUE C-348/22 del 20 aprile 2023 ha precisato che: *“l’Articolo 12, paragrafo I, della direttiva 2006/123 conferisce agli Stati Membri un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità delle risorse naturali. Tale margine di discrezionalità può condurli a preferire una valutazione generale e astratta, valida per tutto il territorio nazionale, ma anche al contrario, a privilegiare un approccio caso per caso, che ponga l’accento sulla situazione esistente nel territorio costiero di un comune o dall’autorità amministrativa competente, o addirittura a combinare tali due approcci”*;

Le risultanze del Tavolo Tecnico, espresse in una relazione di sintesi finale, dalla quale emerge in maniera evidente la non SCARSITA' DELLA RISORSA in termini di superfici concedibili, è quindi della **non applicabilità** delle disposizioni di cui dell'Articolo 12 della Direttiva europea 2006/123/CE, alle attuali C.D.M. ad uso turistico ricreativo, sono STATE COMPLETAMENTE NEGATE.

In ragione del mandato conferitogli dalla legge, le risultanze del TAVOLO, presieduto dal PCM (Presidenza del Consiglio dei Ministri) dal MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), MEF (Ministero Economia e delle Finanze), MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), MT (Ministero del Turismo), Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, dal DAR (Ministero degli Affari Regionali e le autonomie) da un rappresentante del Ministero degli Affari Europei, dalle Regioni, dai Rappresentanti di Categoria e dal Ministero per lo sport e per i Giovani e le conclusioni a cui essa è pervenuta, indicano in maniera chiara che le risorse naturali **non risultano scarse**, per tanto alle concessioni demaniali marittime non andrebbe applicato il disposto dell'art. 12 della Direttiva 2006/123.

Di seguito si riportano le MEMORIE inerenti alle previsioni di cui al DL 131/2024:

In relazione alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n.131/2024, alla Legge n.118/2022 "*Legge annuale per il mercato libero e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*", in particolare alle modificazioni dell'articolo 3 inerente le "*Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e del rapporto di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive*" si osserva quanto segue:

Il Comma 1, punto1.1) modifica la durata temporale disposta dalla Legge n.118/22, con una nuova decorrenza stabilita "fino al 30 settembre 2027", di fatto tale previsione si sostanzia in una **nuova proroga**, la cui illegittimità è ordinariamente riconosciuta a tutti i livelli amministrativi, per cui tale disposizione non potendo avere riconoscimento di fronte alla Pubblica Amministrazione avrebbe come unico effetto, la completa stasi del Settore Turistico Balneare con la conseguente deliberata delegittimazione dell'attività imprenditoriale da qualunque ente preposto. Non ultimo basti ricordare i "**pareri**" promossi dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con i quali si chiede agli enti locali la disapplicazione delle Norme Nazionali, che disponessero termini concessori ulteriori a quelli stabiliti dalla L.118/22, costituendosi in giudizio verso le disposizioni amministrative ritenute non euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva 2006/123;

Vale sul punto ricordare le sentenze gemelle del 2021 l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le quali affermano nonché: "*anche in assenza di una disciplina legislativa, [...] cessano di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con la norma dell'ordinamento UE*" e per tanto, disapplicabile dal giudice amministrativo e da qualsiasi organo amministrativo.

Il Comma 1, punto1.2) dispone la modificazione della lettera a) del comma dell'art. 3 della L.118/22, vengono espunte dal testo "*le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi gli ormeggi*" non è motivata l'esclusione di talune Concessioni dalle disposizioni di cui all'art.3 della L.118/22;

Il **Comma 1, punto 2) 3) e 4)** modificano i termini concessori del comma 2 dell'articolo 3 della L.118/22, con il nuovo riferimento temporale dal 31/12/2024 al 30 settembre 2027, le osservazioni sono le stesse espresse alle modifiche del **Comma 1, punto 1.1)**;

Il **comma 1 lettera b) SOSTITUISCE** integralmente le disposizioni di cui **all'articolo 4 della Legge 118/22**, nello specifico i comma 1,2,3 si stabiliscono i termini per le pubblicazioni per le diverse specificità dei beni Demaniali, con riferimento all'articolo 3 della L.118/22.

In particolare il comma 4) definisce "il contenuto necessario del bando di gara, ed alle lettere a) e b) si individuano l'oggetto e le finalità della concessione tra cui le opere distinte sulle aree demaniali tra cui ad esempio le opere di difficile rimozione insistenti nell'area demaniali; si osserva che per tali opere realizzate dal precedente concessionario in ragione delle Leggi Urbanistiche Edilizie non viene riconosciuto alcun Valore.

Il comma 4 alla lettera b) stabilisce tra i contenuti del Bando l'indicazione del solo "**Valore degli eventuali investimenti non ancora ammortizzati..omississ..**", tale previsione è assolutamente illogica in quanto annulla il valore di tali aziende dal momento che negli ultimi anni, a causa della precarietà delle condizioni amministrative, gli investimenti si sono drasticamente ridotti;

Il Comma 4 alla lettera g) indica quali requisiti di capacità Tecnico-professionali dei partecipanti, unicamente quelli previsti dagli artt. 94 e 95 del codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs n.36/23, i quali non qualificano in alcun modo le capacità professionali specifiche, non garantendo affatto il miglior utilizzo del Bene demaniale. Tale previsione di fatto annulla gli elementi connotanti i principi espressi nella Legge 118/22 sulla Concorrenza ed in particolare annullando le previsioni dell'art. 4 comma 2 alla Lettere e) punti 1,2,3,4,5,6.

Ricordando altresì che la L .118/22 alla lettera c) comma 2 dell'Art. 4 dispone che : "***in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, DEL VALORE AZIENDALE DELL'IMPRESA E DEI BENI MATERIALI E IMMATERIALI, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture Turistico-ricreative che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione degli obiettivi di POLITICA SOCIALE, della SALUTE e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del PATRIMONIO CULTURALE***";

Inoltre, è necessario sottolineare che il mancato riconoscimento del VALORE DELL'AZIENZA, così come disposto dal succitato articolo della L 118/22, di cui fanno parte anche gli elementi architettonici che formano la rete infrastrutturale delle coste italiane, sono un elemento che risulta non avere alcun peso all'interno della nuova disciplina. A ciò si aggiunga il valore storico ed il Patrimonio Architettonico che talune realtà rappresentano nella forma e nello sviluppo dell'economia costiera tale da essere assolutamente salvaguardate come Patrimonio Culturale del nostro Paese.

Altro elemento di forte criticità è dettato al comma 6) dalla previsione ai fini della valutazione delle offerte dove al punto a) dispone come criterio di preferenza il : "maggiore importo offerto rispetto all'importo dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente ed indicato nel bando di gara ai sensi del comma 4, lettera e);

Tale elemento annulla di fatto ogni forma di garanzia per il lavoro dell'azienda, venendo a mancare il principio di equità dove si pone in competizione una grande forza economica attrezzata anche in termini legali capace di significative economie, contro una piccola o micro impresa balneare gestita in stragrande maggioranza a conduzione familiare .

Per il comma 8) Si ritiene sottolineare che : invocare l'applicazione dell'art. 49 del CdN di cui al REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327, nel caso in cui ci sia un concessionario subentrante, *omissis* ..[...]salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato, risulta essere nel quadro di tale DL oggetto di osservazioni, un chiaro riferimento ad una realtà che ormai non è più in essere in quanto dal 1942 ad oggi si dovrebbe cancellare tutto il patrimonio turistico ricettivo che, in quasi un secolo, ha arricchito e connotato gli oltre 11.000 km di costa italiana .

Al comma 9): in relazione agli indennizzi al concessionario uscente viene stabilito che gli stessi vengono quantificati: “...sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.....” e segue “tutti gli operatori economici interessati all'affidamento della specifica concessione ed evitare indebite sovracompensazioni in favore dei concessionari uscenti; segue altro capoverso : “in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento entro il termine indicato nel bando di gara dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento; Si ritiene che tali previsioni indicate nel comma 8 inserite nel DL sono dettati da aspetti nulla hanno a che fare con i principi di concorrenza, anzi non rispettano i nostri principi costituzionali contravvenendo nello specifico gli artt. 41/42/43/44;

In conclusione il DL si sostanzia in una totale alterazione dei contenuti della L .118/22 creando di fatto un quadro normativo frammentato e lacunoso che provocherà, ai fini amministrativi , un'ulteriore stasi dell'intero settore balneare delineando l'impossibilità sia da parte della amministrazioni che delle imprese di poter agire in maniera sinergica.

L'introduzione di una nuova proroga vedrebbe già di fatto compromessa ogni possibilità di prospettiva lavorativa considerato che la stessa è ritenuta illegittima dalle plurime pronunce dei giudici italiani.

Le previsioni del DL di fatto si dichiarano la volontà di prevedere la cessione delle aziende a terzi con nessuna forma di tutela, ritenendo blande ed inapplicabili le forme di compensazione economica previste.

Per cui l'unica realtà che emerge dal testo è che il governo abbia deciso di voler sostituire alle medie e piccole e micro imprese italiane soggetti con forze economiche maggiori, senza nessuna garanzia di equità, senza nessuna garanzia per i lavoratori e per gli imprenditori che hanno costruito negli anni il settore turistico balneare italiano.

Presidente Assodemaniali Italia
arch. Antonio CÈCORO
F.to